

Repertorio n.

COMUNE DI AREZZO

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
PROGETTO "PORTIERATO SOCIALE" PRESSO L'IMMOBILE
ERP DI VIA C. CONCINI 20 AREZZO PERIODO 2020-2023**

L'anno 2020 e questo giorno del mese di settembre, con la presente
scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge,

TRA

- il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 (Partita
Iva 00176820512) rappresentato dalla dott.ssa ..., in qualità di direttore
dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, in virtù della
determinazione organizzativa n. ... di conferimento dell'incarico di direzione,
in esecuzione del provvedimento n. ...;

E

l'Associazione ... con sede legale in, CF e P. IVA n. ... rappresentata dal
legale rappresentante, nato il ... a ... CF a ciò autorizzato in forza
delle norme statutarie;

PREMESSO

- che il Comune di Arezzo, con provvedimento n. 1810 del 27/6/2018 ha
indetto una procedura selettiva ai sensi del Codice del Terzo settore rivolta
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
per l'affidamento del progetto “Portierato sociale” da svolgersi nell'immobile
di edilizia residenziale pubblica situato in via C. Concini n. 20, per due anni;

- che, a seguito dell’espletamento della suddetta selezione l'Associazione ...
...è risultata aggiudicataria della gestione del servizio in oggetto giusto

provvedimento dirigenziale n. ...8;

- che l'Associazione ... è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con il Comune di Arezzo;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Paola Garavelli direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, come nominato con determina dirigenziale n. ...;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Arezzo affida all'Associazione ..., come sopra rappresentata, che accetta, la gestione delle attività del progetto "Portierato sociale", come di seguito descritte all'art. 3), allo scopo di aiutare e sostenere nel proprio domicilio le persone anziane e/o in difficoltà, residenti nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, ubicato in Arezzo, via C. Concini 20, facente parte del patrimonio immobiliare comunale di cui è gestore Arezzo Casa s.p.a.

Al fine di poter svolgere il progetto, all'Associazione sarà consentita la permanenza nell'alloggio ERP, reso disponibile allo scopo, esclusivamente per il periodo di affidamento, pari a due anni.

L'esecuzione del progetto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni previste dall'Avviso pubblico e dal Capitolato tecnico, allegati al provvedimento n. Le attività dovranno essere svolte, altresì in conformità a quanto previsto dall'offerta tecnica presentata dall'Associazione, presentata all'interno della Piattaforma START e conservata agli atti dell'ufficio.

Il referente per il Comune di Arezzo è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali e

politiche di coesione.

Il referente per l'Associazione è

ART. 2 – DURATA

L'affidamento avrà durata di 3 anni, decorrenti dal ... e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Associazione si impegna ad effettuare le seguenti attività, attraverso la figura del “portiere sociale”:

- assicurare interventi di protezione ed assistenza di bassa soglia (quali: fare la spesa, andare in farmacia, effettuare pagamenti presso l'ufficio postale, ecc...), in presenza di difficoltà particolari ad adempiere personalmente da parte degli anziani residenti nell'immobile o dei loro familiari (ad esempio nel caso di malattia o ricovero temporaneo);
- garantire la presenza in determinate ore del giorno (non meno di 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio);
- assicurare una referenza notturna qualora si presentino gravi difficoltà di natura infortunistica o malesseri improvvisi dei residenti;
- favorire i rapporti tra l'anziano e Arezzo Casa spa – competente per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – qualora siano segnalati guasti agli impianti del complesso abitativo o siano necessari interventi di manutenzione che competano al Soggetto gestore;
- costituire un punto di ascolto per gli anziani soli e/o in difficoltà che possono rivolgersi al “portiere” per segnalare disagi ed eventualmente richiedere interventi;

- favorire occasioni di socializzazione e partecipazione ad attività ricreative da parte degli anziani.

L'Associazione si impegna altresì, sulla base del progetto presentato in sede di selezione, a svolgere le seguenti attività:

-

Il Portiere sociale provvederà a rilevare i bisogni emergenti fra gli abitanti dell'immobile di via C. Concini 20, a raccogliere e trasferire le informazioni su eventuali casi di disagio e di fragilità all'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione del Comune, nonché ad Arezzo Casa in ordine a eventuali problematiche sugli alloggi.

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle prestazioni. Pertanto dovrà essere garantita la collaborazione di n. volontari alle attività progettuali, in aggiunta al portiere, nonché dovrà essere garantita la sostituzione del volontario incaricato di svolgere il ruolo di portiere sociale, anche nei casi di assenza per ferie, malattie o altre difficoltà personali.

ART. 4 – SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE

Nel complesso abitativo di cui trattasi è situato un locale destinato alle attività di socializzazione e di ricreazione, a piano terra, la cui gestione è affidata all'Associazione e per suo tramite al portiere sociale, sulla base delle necessità di vita comunitaria espresse dai residenti nell'immobile, se e in quanto compatibili con il progetto di sostegno alla loro residenzialità e alle vigenti regole condominiali.

ART. 5 – ALLOGGIO DESTINATO AL PORTIERE

Al portiere sociale è destinato un alloggio di circa mq 40, situato al piano terra dell'immobile di via C. Concini 20, Arezzo, composto di due vani abitabili

oltre servizi, nel quale il portiere potrà permanere per tutto il periodo di durata del presente affidamento, così da favorire la sua presenza e le attività descritte all'art. 3).

L'Associazione dichiara di averlo visionato, di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di ritenerlo perfettamente adatto all'uso convenuto. L'Associazione si impegna ad utilizzare tale alloggio in modo diretto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sopra descritte e per le finalità di portierato sociale stabilite dal Comune. L'appartamento sarà consegnato all'Associazione a cura di Arezzo Casa s.p.a.. Nel verbale di consegna saranno specificate tutte le condizioni di utilizzo ed ogni altra regola utile e informazione condominiale e patrimoniale.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- intestarsi le utenze relative alla fornitura di gas metano per uso cucina e riscaldamento acqua e energia elettrica;
- sostenere le spese condominiali relative al consumo di combustibile per il riscaldamento, per il consumo di acqua, nonché altre spese previste dal regolamento condominiale, esclusi oneri per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione edilizia;
- a non consentire un uso illecito dell'alloggio;
- a comunicare tempestivamente ad Arezzo Casa s.p.a. eventuali disfunzioni nell'alloggio consegnato;
- a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria ed ogni altra spesa connessa alla normale fruizione dell'alloggio.

Pertanto l'Associazione è responsabile della custodia dell'alloggio ed è obbligata a conservarlo con ordinaria diligenza del buon padre di famiglia per

riconsegnarlo ad Arezzo Casa s.p.a. alla cessazione effettiva della presente convenzione in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall'uso. L'Associazione dovrà comunicare ad Arezzo Casa s.p.a. e al Comune di Arezzo e il nominativo della persona incaricata del compito di portiere sociale, alla data di avvio del progetto. Dovrà altresì comunicare l'eventuale variazione del nominativo, in caso di sostituzione temporanea o definitiva della persona incaricata.

Le parti espressamente concordano che in nessun caso in sede di interpretazione del presente atto, potrà mai intendersi che le stesse abbiano voluto stipulare un contratto di locazione a fini abitativi.

L'utilizzo dell'alloggio cessa allo scadere della presente convenzione ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile. A quella data pertanto l'Associazione provvederà senza indugio a riconsegnare l'alloggio, libero da persone o cose, ad Arezzo Casa s.p.a. dandone contestuale comunicazione al Comune di Arezzo. Il Comune di Arezzo potrà esigere la restituzione immediata dell'alloggio anche prima della scadenza della presente convenzione, senza che l'associazione possa sollevare obiezione alcuna a nessun titolo e senza dover corrispondere alcun indennizzo qualora:

- ai sensi dell'art. 1809 comma 2 del Codice Civile, sopravvenga un'urgente e imprevista necessità a carico dell'amministrazione comunale;
- ai sensi dell'art. 104 del Codice Civile, l'Associazione non adempia a quanto pattuito nella presente convenzione o svolga il servizio non in piena conformità alla normativa vigente, o in modo da creare un pericolo per la salute pubblica.;

- l'associazione consenta l'uso dell'alloggio a terzi soggetti.

Qualora, per l'esecuzione di eventuali interventi sulla struttura, per chiusura dovuta a cause di forza maggiore o per qualunque altro motivo, l'unità risulti inagibile, in tutto o in parte, non potrà essere richiesta al Comune di Arezzo nessuna indennità o compenso per nessun motivo e a nessun titolo.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Arezzo ha facoltà di risolvere la presente convenzione nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., per quanto applicabili e in particolare:

- nel caso di cancellazione dell'Associazione dall'Albo delle associazioni di volontariato o altro elenco previsto dalle norme di legge o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione;
- per accertata inosservanza degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune.

In caso di risoluzione della convenzione, l'associazione dovrà provvedere alla riconsegna dei locali in perfetto stato di manutenzione, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 7 – RECESSO

L'Associazione può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata al Comune di Arezzo e ad Arezzo Casa, con l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei beni collocati nell'alloggio.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Associazione si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato.

L'Associazione assume, di fronte al Comune di Arezzo e ad Arezzo Casa s.p.a., la piena responsabilità di tutti i danni arrecati ai locali e alle strutture in essi contenute anche da parte di terzi, nel corso dell'attività svolta nell'ambito degli stessi e si obbliga a rispondere dei danni e a eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione.

L'Associazione assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al servizio, sia nell'unità concessa in uso, sia al di fuori della stessa e per qualsiasi azione o intervento che sia causa di danno alla funzionalità dei locali e delle attrezzature in essi contenute.

All'Associazione è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il Comune di Arezzo per qualsiasi fatto avvenuto durante lo svolgimento del progetto, per danni a cose o persone in dipendenza dell'utilizzo dei locali.

L'Associazione è tenuta, inoltre, a segnalare senza indugio ogni danno alle strutture al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come

fonte di possibile rischio sia per le cose che per le persone.

L'Associazione si impegna a rispettare le norme relative al "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle informazioni personali di cui avrà accesso nella gestione del progetto.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire, pena la risoluzione della presente convenzione, il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Tra le parti si da atto che non è previsto alcun rimborso spese o altro corrispettivo per lo svolgimento del progetto di portierato sociale affidate con il presente atto, fatto salvo quanto previsto all'art. 5) della presente convenzione.

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE

Allo scopo di verificare il rispetto da parte dell'Associazione degli oneri che questa assume a seguito della presente convenzione, sono previsti controlli di natura tecnica da parte del Comune di Arezzo e di Arezzo Casa s.p.a.

L'Associazione e con essa le persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al servizio dovrà, in ogni momento, rendersi disponibile a visite di controllo eseguite da personale a ciò individuato.

Per quanto concerne il corretto svolgimento del progetto, l'Associazione di volontariato, affidataria del servizio, è tenuta a presentare, ogni sei mesi, una relazione nella quale saranno descritte le attività svolte per favorire la socializzazione e l'inclusione dei residenti nell'immobile E.R.P. di via Concini n. 20, nonché le criticità rilevate nel corso degli interventi di sostegno ai residenti, i bisogni espressi, le eventuali migliorie che possano essere introdotte nell'organizzazione residenziale e nel servizio stesso.

Il Comune di Arezzo e Arezzo Casa spa potranno congiuntamente verificare l'efficacia del servizio e la sua efficienza, anche rilevando il gradimento presso le famiglie residenti e proponendo adeguamenti o innovazioni, entro i limiti dei contenuti, degli obiettivi e risultati descritti nel Capitolato tecnico.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione e l'affidamento a terzi delle attività di portierato sociale.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese relative alla stipula del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione che le assume.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

ART. 14 – MODIFICHE

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione sarà valida se effettuata in forma scritta, debitamente sottoscritta tra le parti.

ART. 15 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile.

La presente convenzione di compone di ... (.....) facciate dattiloscritte per intero e n.... (...) righe nella ... pagina senza le firme, fino a qui.

Per il Comune di Arezzo

il direttore dell'ufficio servizi sociali e politiche di coesione

Dott.ssa

Per l'Associazione

Il presidente

Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n° 21879 del 20.11.1991 pari ad € XXX,XX

Diritti di segreteria e scritturazione pari ad € XXX,XX assolti